



SERVIZI PROFESSIONALI S.T.P.

Tirocini



ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALBESI

ALBA

P.za San Paolo, 3
12051 Alba CN
0173 226611
libripaga@acaweb.it

DOGLIANI

Via Guglielmo Marconi, 10
12063 Dogliani CN
0173 721281
ascom.dogliani@acaweb.it

MONTÀ

Piazza Vittorio Veneto, 8
12046 Montà d'Alba CN
0173 976480
ufficio.monta@acaweb.it

Tirocini

DEFINIZIONE

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

LIMITE DI ETÀ MINIMO

Il limite minimo di età del tirocinante è di 16 anni e deve avere assolto l'obbligo scolastico di 10 anni di frequenza.

NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI OSPITABILI CONTEMPORANEAMENTE

- 1 tirocinante se la ditta non ha dipendenti o ne ha fino a 5;
- 2 tirocinanti se la ditta ha tra 6 e 20 dipendenti;
- 10% del personale occupato se la ditta ha più di 20 dipendenti.

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per garantire il corretto utilizzo dei tirocini, nelle linee guida regionali sono stati inseriti alcuni divieti:

- non è ammesso attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;
- i tirocinanti non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, o sopperire a temporanee esigenze di organico nei periodi di picco di lavoro;
- il soggetto ospitante non può impiegare il tirocinante in attività che si discostano dagli obiettivi espressi nel progetto formativo;
- il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio o avere in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
- l'impegno dei tirocinanti presso l'impresa ospitante non deve superare l'orario previsto dal CCNL di riferimento.

TUTOR

Il soggetto promotore del tirocinio nomina un TUTOR FORMATIVO, con i seguenti compiti:

- collaborare alla stesura del progetto formativo;
- programmare e coordinare l'organizzazione del tirocinio;
- monitorare l'andamento del tirocinio; acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta;
- concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un TUTOR AZIENDALE che è responsabile di:

- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante;
- promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio.

Entrambi i tutor collaborano per:

- favorire l'apprendimento del tirocinante;
- garantire il monitoraggio dell'avanzamento del percorso formativo, attraverso verifiche in itinere e finali;
- attestare l'attività svolta e le eventuali competenze linguistiche acquisite dal tirocinante.



ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa:

- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- presso una compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

INDENNITÀ ECONOMICA A FAVORE DEL TIROCINANTE

Per limitare l'uso improprio dei tirocini è stato inserito l'obbligo di corrispondere un'indennità minima per l'attività svolta. Nello specifico:

- è prevista un'indennità di partecipazione minima mensile di 300 € lordi per un impegno massimo di 20 ore settimanali
- l'importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali corrispondenti a un'indennità minima di 600 € lordi;

▪ l'indennità non viene corrisposta nel caso di tirocini attivati per lavoratori sospesi o percettori di forme di sostegno al reddito; il soggetto ospitante però è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto e trasporto. La mancata corresponsione dell'indennità economica comporta una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda.

Non essendo considerato un rapporto di lavoro, l'indennità economica erogata a favore del tirocinante non è soggetta a contribuzione INPS né a carico ditta né a carico dipendente, mentre è imponibile ai fini IRPEF in base alle normative vigenti.

ATTESTAZIONE ATTIVITÀ

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati, indicando le eventuali competenze acquisite.

TIPOLOGIE DI TIROCINI

TIROCINI EXTRACURRICULARI

Regolamentati dal DGr n. 74-5911 DEL 3/6/2013

Tirocinio formativo e di orientamento.

È finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un'esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.

Durata: massimo 6 mesi (proroghe comprese).

Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro.

È finalizzato a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro ed è rivolto a persone inoccupate e disoccupate (anche in mobilità o percettori di Aspi). Durata: massimo 6 mesi (proroghe comprese)

Tirocinio rivolto a disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati.

È finalizzato a percorsi di recupero sociale, formativo ed orientamento, di inserimento/reinserimento Durata: massimo 24 mesi per persone con disabilità e 12 mesi per persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate (proroghe comprese).

TIROCINI ESTIVI

DGr n. 74-5911 DEL 3/6/2013

Tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad un ciclo di studi presso l'università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Non vi è obbligo da parte del soggetto ospitante di un compenso economico, tuttavia si può prevedere a discrezione del soggetto ospitante, di mettere a disposizione del tirocinante una borsa di studio. Durata: massimo 3 mesi, coincidenti con il periodo di vacanze scolastiche estive (proroghe comprese).



TIPOLOGIA TIROCINIO	REQUISITI	DURATA
Tirocini formativi e di orientamento	Giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i dodici mesi dal diploma o dalla laurea	6 mesi
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro	Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi)	6 mesi
Tirocini in favore di persone svantaggiate	Invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti degli ospedali psichiatrici e giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, i richiedenti asilo politico e i titolari di protezione internazionale (Legge n. 354/75)	12 mesi
Tirocini a favore di soggetti disabili	Soggetti disabili (Legge n. 68/99)	12 mesi
Tirocini estivi	Studenti iscritti a un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico scolastico/formativo	3 mesi

ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO

Di seguito l'indicazione della procedura che viene attuata per l'attivazione di un tirocinio:

- invio da parte della Ditta del curriculum vitae, del documento di identità e codice fiscale del candidato;
- nostra valutazione della Ditta per verificare la fattibilità dell'inserimento;
- appurato che si può procedere, colloquio presso la nostra sede con il futuro tirocinante (che si deve presentare munito di Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego) invio alla Ditta di alcune Schede informative da compilare e restituire;
- decorsi alcuni giorni, effettiva attivazione del tirocinio.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Stipula della convenzione. La convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impegni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l'attivazione di uno o più tirocini. I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati devono stipulare una convenzione sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali. La convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di accedere alla successive fasi. Il soggetto promotore è tenuto a conservare la copia originale della convenzione.

Definizione del progetto formativo che include i seguenti elementi essenziali:

- anagrafica;
- elementi descrittivi del tirocinio;
- specifiche del progetto formativo con individuazione della figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.

Il progetto formativo dovrà essere stampato, sottoscritto da soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e conservato a cura del soggetto promotore. La presenza in azienda del tirocinante deve essere annotata su un apposito REGISTRO PRESENZE da parte del soggetto ospitante.

